

Il sentimentalismo, "religione" dei moderni

3. Sentimentalismo e lievitazione dei diritti soggettivi

Il passaggio dal moderno al postmoderno propone alle società occidentali problemi radicali, poco studiati. Scaturiscono tutti da un nodo centrale: la rottura del rapporto tra coscienza e società, leggi della vita comune e leggi morali della vita personale.

Le prime due leggi non possono essere le stesse. Le leggi della vita comune sono scritte nei codici e promulgate dai parlamenti. Sono "laiche", non cercano un fondamento nell'autorità di Dio. I giuristi moderni, per esorcizzare le guerre di religione, rivendicano presto per le leggi umane un fondamento naturale, che è come dire senza coscienza.

La distinzione moderna tra diritto e morale

La distinzione tra diritto e morale si afferma presto nella vicenda dell'Europa moderna. La legge della repubblica non può proibire tutto quel che è da biasimare dal punto di vista morale; né prescrivere tutto ciò che la legge morale comanda.

La necessità di distinguere tra diritto e morale è imposta poi dalla fine dell'unità religiosa, che comporta anche la fine del consenso morale. Per vivere insieme in pace occorre vivere come se Dio non ci fosse (Grozio). La distinzione tra diritto e morale, imposta dai fatti, deve poi cercare una giustificazione anche a livello di principi.

Kant nella sua *Metafisica dei costumi* (1797), divisa in due capitoli, diritto e morale, distingue così.

Il diritto sarebbe «l'insieme delle condizioni disposte perché l'arbitrio dell'uno si accordi con l'arbitrio dell'altro secondo una legge universale di libertà».

La legge morale presiede invece al comportamento personale; per essere davvero voluto, e non indotto semplicemente da una passione fugace, esso deve essere conforme all'imperativo della ragione.

I filosofi inglesi, invece che di imperativo categorico della ragione, parlano di coscienza, o magari di *moral sense*; in ogni caso di un imperativo categorico, e non ipotetico. I giudizi che presiedono al comportamento utile sono empirici e solo congetturali; i giudizi che presiedono ai comportamenti morali sono invece categorici.

La distinzione tra diritto e morale come precisata da Kant approda alla franca separazione tra le due norme. Il diritto del tutto ignora la morale; si occupa solo di comportamenti, non di azioni umane.

La separazione tra diritto e morale, pur sbagliata, poteva apparire plausibile quando il costume condiviso largamente provvedeva alla coscienza del singolo. Essa per prendere forma infatti ha bisogno di condizioni sociali.

Condizioni sociali della coscienza e io minimo

La dipendenza della coscienza dalla qualità delle relazioni sociali diventa più evidente quando il costume si logora e la coscienza manca del supporto sociale che le occorre. Nelle società occidentali degli ultimi 50 anni sono diventate assai evidenti le difficoltà che incontra la formazione della coscienza individuale e la sorprendente debolezza dell'io. Vedi Ch. Lasch, *La cultura del narcisismo* (1979) e *L'io minimo: la mentalità della sopravvivenza in un'epoca di turbamenti* (1984): il soggetto cerca di preservare la propria identità debole in un contesto sociale parco di riconoscimenti nei suoi confronti riducendo clamorosamente i propri investimenti e cerca gratificazioni immediate e facili.

Dalla cura dell'anima alla cultura terapeutica

Alla mortificazione del soggetto per ragioni obietive si aggiunge quella indotta dai discorsi. Penso ai discorsi della psicologia, della sociologia e dell'antropologia culturale, che hanno ormai sostituito quelli dei filosofi e dei pastori. L'approccio clinico all'umano si candida a divenire quello comune. La cura dell'uomo è cura in un senso clinico, e non cura dell'anima.

Oggi è ormai normale che già a nove o dieci anni un bambino dica di sentirsi stressato o depresso. Le difficoltà della vita quotidiana vengono in fretta valutate come minacce all'autostima invece d'essere riconosciute come prove proposte alla sua libertà.

L'approccio clinico all'umano è alimentato dalla psicologia, nata in prospettiva clinica. Descrive bene la piega terapeutica della cura dell'umano F. Furedi, *Il nuovo conformismo. Troppa psicologia nella vita quotidiana* (2003). Al conflitto di classe, ai conflitti sociali in genere, subentra il conflitto tra individuo e società. Il singolo proietta sugli imperativi sociali l'origine dei propri disagi.

Proliferazione dei diritti civili

Sullo sfondo della cultura terapeutica dev'essere intesa la proliferazione dei diritti soggettivi, oggi correntemente qualificati come diritti civili.

Ai diritti di prima e di seconda generazione (di libertà e sociali) si aggiungono quelli di terza generazione, di più incerta definizione. La descrizione preliminare può essere data soltanto nella forma dell'elenco: diritti ambientali, di comunicazione, di partecipazione al patrimonio culturale; alla sostenibilità e all'equità, di autodeterminazione di genere.

Essi sono espressione particolarmente eloquente del tratto cosmopolita della vita sociale, che impedisce di definire ciò che è giusto per riferimento a un costume condiviso. La qualifica di diritti umani, o addirittura naturali suggerisce la loro rappresentazione come diritti definiti a prescindere dal riferimento a una cultura. La verità è un po' diversa.

Dal diritto oggettivo ai diritti soggettivi

La rivendicazione dei diritti soggettivi di terza generazione porta alla luce l'esito assurdo di un mutamento di fondo dell'idea di diritto nella stagione moderna. Il termine è passato dall'accezione oggettiva a quella soggettiva.

In latino *jus* designa la forma giusta del rapporto umano. Da *jus* deriva *justus* che qualifica chi vive in conformità allo *jus*; e quindi *justitia*. Lo *ius* propone la norma dell'agire giusto. Nelle lingue moderne la parola diritto passa progressivamente a indicare la tutela giuridica dell'iniziativa libera del singolo o dei suoi interessi (diritti sociali).

Il diritto soggettivo è una facoltà attribuita alla persona singola non da leggi umane, ma dalla legge naturale, che accomuna tutte le genti. Già i latini conoscevano lo *jus gentium*, l'insieme di leggi che hanno la loro fonte nella *naturalis ratio* e che sono osservate in tutti i popoli. I latini allargarono il concetto fino a comprendere ogni legge che si raccomanda al loro senso della giustizia. Il termine divenne allora sinonimo di equità.

Ma non è possibile conoscere quel che prescrive la natura se non passando attraverso la considerazione delle molteplici forme storiche dei *mores*. L'affermazione di pretesi diritti dell'uomo definiti a prescindere da ogni riferimento alle forme civili e storiche dell'alleanza umana è pretestuosa e formale. Nell'interpretazione corrente i diritti soggettivi, senza più alcun riferimento al costume, diventano principi di legittimazione dell'arbitrio individuale.

La chiesa e i diritti soggettivi

Dopo la lunga stagione del conflitto con la nuova cultura liberale la Chiesa cattolica nel Concilio Vaticano II ha francamente dichiarato il proprio consenso ai diritti dell'uomo (vedi *Gaudium et spes*, 41 e *Dignitatis Humanae*). Ma senza cimentarsi con il

problema della necessaria mediazione culturale della legge naturale.

Proprio una tale mediazione stenta a realizzarsi nella stagione postmoderna. La cultura perde univocità e insieme autorità. Da documento delle origini trascendenti dell'alleanza umana diventa mero repertorio simbolico a cui attingere per dare figura ai rapporti sociali. La secolarizzazione della cultura diventa fattore della sua esautorazione.

Il difetto di pensiero sulla mediazione culturale lascia la Chiesa sprovvista a fronte delle dinamiche sottese alla recente proliferazione dei diritti soggettivi. Essa appare incerta tra la tentazione di una indiscriminata liberalità e quella di una censura.

Perché la legge scritta nei cuori possa diventare criterio di discernimento pratico sono indispensabili le risorse offerte dalla cultura, e cioè dall'oggettivazione che la legge naturale trova nel costume. È urgente correggere l'assunto ingenuo di una legge naturale nota alla ragione. Mai la conoscenza è della ragione, essa è sempre e solo della persona. È quindi sempre mediata dalla storia, dalla vicenda biografica del singolo e dalla cultura.

Diritti soggettivi e sentimentalismo

La necessaria mediazione culturale della coscienza impone di correggere l'ingenuo assunto che i diritti soggettivi siano definiti a monte delle forme civili. Conferisce credibilità all'assunto la sindrome del sentimentalismo moderno. Esso postula il carattere *assoluto* del sentire. *Assoluto* vuol qui dire sciolto dalla storia, dalla relazione pratica con altri. Il sentire sarebbe quello che è a monte dell'agire; da sé solo potrebbe e anzi dovrebbe orientare l'agire.

La verità è un'altra. Il sentire ha la consistenza di un'emozione, di una provocazione a muoversi, ad agire, a volere. Soltanto attraverso l'agire il sentire trova determinazione.

I veri diritti umani possono trovare determinazione soltanto a procedere dalla conoscenza delle forme obiettive dell'alleanza tra gli umani; da quelle forme cioè, definite dal costume, che danno forma alla vita comune. Soltanto entro questo quadro il singolo può diventare persona e può maturare quella dignità di soggetto libero che lo rende degno di infinito rispetto.

Finché i rapporti umani apparivano definiti dal costume non era necessario che se ne occupasse la legge; a misura in cui il costume sbiadisce lievita la necessità di una loro disciplina disposta per legge. Essa può prodursi però soltanto definendo le forme obiettive del rapporto umano giusto.